

Prescrizione di medicinali e obbligo professionale di tutelare l'interesse del paziente

Gentile collega, egregio collega

recenti avvenimenti hanno fatto sorgere alcuni dubbi circa l'ammissibilità di far figurare su tutte le prescrizioni di medicinali la dicitura "sic". Intendiamo chiarire questi dubbi con la presente circolare.

Ricordiamo anzitutto che, a partire dal 1. settembre 2007, gli obblighi professionali del medico libero professionista sono retti dal diritto federale e, in particolare, dall'art. 40 della Legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed; RS 811.11)¹. Tra questi obblighi figura quello di "tutelare, nel collaborare con membri di altre professioni sanitarie, esclusivamente gli interessi dei pazienti e operare indipendentemente da vantaggi finanziari" (art. 40 cpv. 1 lett. e LPMed). Tale dovere, che è qui codificato nella sua espressione più ampia e onnicomprensiva, trova pure - in maniera più circoscritta e limitata alla prescrizione di medicinali - un suo corrispettivo nell'art. 33 della Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer, RS 812.21) e, per quanto riguarda l'assicurazione malattie obbligatoria, nell'art. 56 cpv. 3 e 4 della Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).

E' opportuno dire che nel prescrivere medicinali il medico deve anzitutto rispettare le regole riconosciute dalle scienze mediche e farmaceutiche. In particolare egli può prescrivere dei medicinali unicamente quando gli è noto lo stato di salute del paziente².

Di regola, il farmacista fornisce al paziente il medicinale prescritto dal medico. La LAMal riconosce però al farmacista il diritto di sostituire il preparato originale, o il generico, prescritti dal medico con un altro generico, ma soltanto se quest'ultimo ha un prezzo più vantaggioso rispetto al prodotto indicato³. Se non è in grado di fornire un medicinale più conveniente, il farmacista è tenuto a dispensare quello indicato sulla ricetta.

Tuttavia il medico può, apponendo una nota manoscritta sulla ricetta, opporsi alla sostituzione del farmaco e pretendere che venga dispensato quello prescritto. La sua opposizione deve però essere giustificata da motivi di ordine medico: non possono essere invocati argomenti di altro genere, in particolare di carattere commerciale. Pertanto, non sono ammesse note prestampate del tipo "sic", "non sostituire", "non sostituire per ragioni mediche" o simili sulla ricetta, né il medico può apporre tale indicazione sistematicamente su tutte le ricette. Infatti, evidentemente, egli non può sapere a priori che per tutti i suoi pazienti esistono sempre delle ragioni mediche che si oppongono alla sostituzione del medicinale da parte del farmacista. Parimenti, un medico non ha nemmeno il diritto di dare al farmacista una disposizione di principio a non sostituire ciò che lui prescrive.

Un siffatto modo di agire, essendo contrario all'art. 40 cpv. 1 lett. e LPMed, comporterebbe l'apertura di un procedimento disciplinare, da parte delle competenti autorità sanitarie, nei

¹ Gli obblighi professionali dei medici formalmente alle dipendenze di un terzo (persona giuridica o individuale) continuano invece a essere retti dalla Legge sanitaria cantonale.

² Ursula Eggenberger Stöckli, Arzt und Heilmittel, in *Arztrecht in der Praxis* (Kuhn/Poledna ed), Zurigo 2007, p.475.

³ vedi art. 52 a LAMal, in combinazione con l'art. 4 a OPre.

confronti del medico interessato, in particolar modo se queste indicazioni nei confronti del farmacista fossero avvalorate da indizi che fanno supporre che il medico potrebbe trarne dei vantaggi economici, ad esempio anche quale azionista o socio di società commerciali (mediante partecipazioni, dividendi, ecc.). Il medico sarebbe inoltre perseguibile ai sensi dell'art. 33 LATer nel caso di benefici pecuniari di entità superiore a quanto ammesso dalla disposizione in questione.

Laddove il medico intende tenere sotto controllo i suoi costi indotti causati dai medicinali, potrà comunque prescrivere direttamente il generico meno caro oppure il generico adeguato individuato, che il farmacista potrà in ogni caso sostituire unicamente con un generico ancora più a buon mercato. A questo proposito l'apposizione del "sic" non è dunque necessaria.

In riferimento alla presente tematica vi rinviamo a due circolari, una del 29.2.2008 e l'altra del 29.12.2005, del Farmacista cantonale. Esse sono scaricabili dal sito Internet www.ti.ch/pharma sezione "Documenti / circolari / circolari alle farmacie".

Ringraziamo per la collaborazione a favore di un clima sereno e privo di conflitti d'interesse che potrebbero danneggiare il paziente.

Il Medico cantonale
Dr. G. Merlani

Il Capo Ufficio sanità
lic. jur. S. Radczuweit

Copia a: OMCT, Rivera; OFCT, Lugano; Santésuisse Ticino, Bellinzona; Ufficio dell'assicurazione malattia, Bellinzona; ACSI, Breganzona; Trust Center SA, Rivera

Bellinzona, 27 maggio 2008